IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

conc. prev. n. 11/2017

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

Dott. Massimo Zanetti	Presidente
Dott. Luciana Nicolì	Giudice rel.
Dott. Alessandro Nastri	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso depositato in data 1/12/2017 con il quale la "ALTO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Orvieto, piazza del Commercio, 9, in persona del legale rappresentante Roberto Spaccini, ha depositato una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);
visto il decreto del 14 dicembre 2017, con il quale veniva concesso il termine di 120 giorni per il deposito della proposta definitiva, con il piano e i documenti prescritti dall'art. 161, co 6, l.f.;
rilevato che, con atto depositato in data 26 febbraio 2018 il legale rappresentante della società, Roberto Spaccini, ha depositato atto di rinuncia alla domanda di concordato;
visto il decreto depositato il giorno 8 marzo 2018, con il quale il Tribunale ha disposto la comparizione della società debitrice all'udienza del 9 aprile 2018, dandone contestualmente avviso al commissario giudiziale e al P.M. in sede;
ritenuto che, a fronte della dichiarazione di rinuncia alla domanda, il tribunale non può che prenderne atto e dichiararne l'improcedibilità;

PQM

letto l'art. 162, co. 2, l.f.,

DICHIARA

l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo presentata in data 1 dicembre 2017 dalla "ALTO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Orvieto, piazza del Commercio, 9, in persona del legale rappresentante Roberto Spaccini;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 18 aprile 2018

Il giudice relatore
(dott. Luciana Nicolì)

Depositato in Cancelleria
il 19 APR. 2018
IL CANCELLIERE

Il Presidente
(dott. Massimo Zanetti)